

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERTINENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL "PREZZO-VALORE" IN MATERIA DI REGISTRO

- Sentenza del 10/11/2025, n. 346 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento

Composizione

- Pres. Erlicher
- Rel. Erlicher

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Registro – Criterio del prezzo-valore — Pertinenze – Requisiti soggettivi ed oggettivi.

Massima

E' esclusa l'applicazione del criterio del "prezzo-valore" ai fini del calcolo dell'imposta di registro ad un immobile qualificato in atto pertinenziale se non sono presenti le caratteristiche soggettive (ossia la volontà del proprietario della cosa principale di creare un vincolo di strumentalità tra due beni) ed oggettive (ossia la durevole complementarietà funzionale di un bene rispetto ad un altro) proprie della pertinenza in senso civilistico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'applicabilità, al trasferimento di alcuni fondi, del più favorevole criterio del "prezzo-valore" rilevando come gli stessi, erroneamente qualificati pertinentziali, fossero di autonoma rilevante estensione, avessero specifica destinazione a vigna, avessero un rapporto funzionale rispetto all'abitazione principale autonomamente giustificato in virtù di un diritto reale di servitù e, sino alla data dell'atto assoggettato ad imposta, non fossero mai stati riuniti in capo al medesimo proprietario).

Rif. Normativi

- L. 23 dicembre 2005, n.266, art. 1 comma 497
- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23,
- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

Conformi

- Cass., Sez. 5, ord. n. 6160 del 7/3/2025

Anno pubb.

- 2025